



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, n.552
Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2016.

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016 pari ad €6.919.317.619, comprensivo dei seguenti finanziamenti:

- €6.000.000 di cui all'art. 1, comma 206, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per il finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia ai sensi degli articoli 18, comma 1 e 29, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) 8 aprile 2016, n. 242 che, dall'esercizio 2017, si consolidano in €10.000.000;
- €47.000.000 di cui all'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia ripartiti tra le Università ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78 e al Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016 che, dall'esercizio 2017, si consolidano in € 50.500.000;
- €25.000.000 di cui all'art. 1, comma 261, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) al fine di incrementare la quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università che, dall'esercizio 2017, si consolidano in €30.000.000;
- €850.000 di cui all'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, al fine di contribuire alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche;
- €150.000.000 di cui art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015) a decorrere dal 2015, al fine di incrementare la quota premiale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- €5.000.000 di cui all'art. 1 comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015), per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) 10 dicembre 2015, n. 924;
- €500.000.000 di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), di cui a regime € 173.000.000 destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240;€80.000.000 destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- €41.952.375 destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- € 3.500.000 di cui all'articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, in applicazione dell'articolo 22, comma 6, della medesima legge;
- €1.237.000 importo massimo destinato agli oneri sostenuti dalle università per la stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010;
- €251.135.762 di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che *“Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ((e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,)) concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie*



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute”;

VISTO l'articolo 1, commi 628, 629, 630 delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in cui si prevede che:

628. “Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016”.

629. “Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016”.

630. “Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 629 all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato”.

TENUTO CONTO che le risorse effettivamente disponibili dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016 a valere sul FFO per il sistema universitario, al netto della somma di cui sopra, risultano pari a €6.889.317.619;

CONSIDERATO che il sopraindicato importo tiene conto della riduzione di 2 milioni di euro disposta dall'art. 3, comma 2, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, a parziale copertura dell'onere relativo all'istituzione della Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute);

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede “La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università” e che si rende pertanto opportuno definire un criterio per il riparto delle eventuali disponibilità finanziarie a valere su tali risorse;

VISTO l'art. 1 comma 339 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui il Fondo di finanziamento ordinario a favore delle Università e dei Consorzi Interuniversitari, di cui all'articolo 5 legge 537/1993, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle istituzioni universitarie secondo gli indirizzi definiti con DM 28 dicembre 2015 n. 961;

CONSIDERATO che la riduzione di cui al punto precedente si è ulteriormente incrementata per l'esercizio 2016 dell'importo di 20 milioni di euro come previsto dall'articolo 1, comma 494 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 e l'articolo 5, comma 2 in cui si prevede che “alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti”;

VISTO l'articolo 60, comma 01, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è intervenuta sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente”;

TENUTO CONTO che è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che “a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e il DM 17 dicembre 2013, n. 1044 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto di specifiche risorse agli Atenei statali per il sostegno dei tirocini curriculari;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827 “Programmazione triennale del sistema universitario 2013 – 2015” e in particolare l'articolo 4, comma 6 in cui si prevede che “Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto realizzato da ogni Università o gruppo di Università relativamente a ciascun programma e, conseguentemente, procede a:

a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 gli importi relativi ai programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo pari almeno al 90% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel corso del triennio 2016 – 2018 le somme precedentemente assegnate per i programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo inferiore al 60% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno in corso, al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università per le voci quota base, quota premiale e intervento perequativo nella misura massima del – 2,25% rispetto all'anno precedente;

CONSIDERATO che i risultati della VQR 2011-2014 saranno disponibili successivamente al 31 ottobre 2016 e che al momento non è pertanto possibile assegnare agli Atenei la quota premiale del FFO né prevedere l'ammontare delle risorse che saranno necessarie a contenere la riduzione dell'assegnazione complessiva spettante a ciascuna Università entro i limiti sopraindicati;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 omissis” e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d) che prevede “*l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso ...omissis... a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte del FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1*” e l'articolo 8, comma 2 in cui si prevede che “*La determinazione del costo standard per studente è definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR*”;

VISTO il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893 “Costo standard unitario di formazione per studente in corso” le cui disposizioni sono riferite al triennio 2014-2016 e confermate anche per gli anni successivi fino all'emanazione del decreto di modifica delle medesime;

CONSIDERATO che ai fini dell'attribuzione del FFO per l'anno in corso, anche tenendo conto delle specificità delle attività didattiche e di ricerca delle Università, il costo standard unitario di formazione per studente in corso rappresenta un parametro non utilizzabile per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e per le Università per stranieri di Siena e di Perugia;

CONSIDERATO che è in corso di adozione il Decreto Ministeriale “Linee generali di indirizzo della programmazione 2016-2018” ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2017 approvato dal CIPE in data 1 maggio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1/10/2013 reg. 13 fg. 107 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze ed altresì approvati gli Accordi di programma sottoscritti il 20 dicembre 2012 e l'8 agosto 2013 con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2015;

VISTA la disponibilità di bilancio a valere sull'esercizio corrente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sul “Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano di debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto legge 66/2014”, pari a € 6.000.000, che sono state attribuite al capitolo 7266 per essere destinate integralmente a copertura di accordi di programma per edilizia universitaria già esistenti.

VISTO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 25 maggio 2016, del Consiglio Universitario Nazionale del 25 maggio 2016, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 30 maggio 2016 e dell'Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 31 maggio 2016;

DECRETA

Per il corrente esercizio finanziario 2016 le assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.

Art. 1 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei progressi esercizi e per interventi specifici

€41.110.986 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

- a) **€ 39.545.015** per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie, al netto delle somme a valere sul “Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano di debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto legge 66/2014”, che sono state interamente attribuite per il 2016 al pertinente capitolo per l'edilizia universitaria;
- b) **€1.400.000** per le attività, sottoposte a specifica verifica e monitoraggio da parte del Ministero, previste negli Accordi di programma relativi alla Fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze;
- c) **€165.971** quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN.

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento alle lettera a) e b) sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2 – Interventi quota base FFO

1. **€ 4.725.922.155** vengono destinati come di seguito indicato.

- a) **€ 4.579.222.094** sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso come di seguito indicato:
 - 28% in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del Costo standard di formazione per studente in corso prendendo a riferimento per ogni ateneo il numero di studenti in corso dell'a.a. 2014/15 e comunque entro un intervallo massimo e minimo del +/- 2% rispetto a quelli considerati per il riparto del FFO 2015;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

➤ 72% in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:

- Quota base 2015;
- Intervento perequativo 2015, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Ulteriori interventi consolidabili.

b) €900.061 sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

c) €99.800.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:

- Quota base 2015;
- Intervento perequativo 2015, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Ulteriori interventi consolidabili.

d) €46.000.000 quale importo massimo da ripartire tra le Università e le Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale in relazione ai risultati della programmazione 2013-2015 ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b) e comma 6 lettera a) del DM 15 ottobre 2013, n. 827. Eventuali somme che si rendano disponibili all'esito del monitoraggio dei risultati sono attribuite alle Istituzioni in proporzione alle assegnazioni disposte ai sensi della sopraindicate lettere a) e c).

2. Le risorse non utilizzate ai sensi del DM 17 dicembre 2013, n. 1044 sono recuperate e riassegnate per essere destinate a tirocini curriculari, nel limite massimo dell'assegnazione iniziale, a valere sull'importo di cui al comma 1, lettere a) e c). I predetti importi sono riassegnati in proporzione al numero di iscritti con almeno 6 CFU per tirocinio (peso 0,6) e in proporzione alla realizzazione delle risorse assegnate in precedenza (peso 0,4).

Art. 3 – Assegnazioni destinate per le finalità premiali e perequative (quota premiale e intervento perequativo)

€1.605.000.000 sono complessivamente assegnati a fini premiali ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e a fini perequativi per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale somma viene suddivisa tra le due sopraindicate finalità e assegnata alle Università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo criteri e modalità da definire con successivo decreto, tenuto conto che l'intervento perequativo è prioritariamente destinato a ricondurre l'entità del FFO 2016 di ogni università entro la soglia minima del -2,25% rispetto al FFO 2015. A tal fine il riferimento è alla somma del FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo.

Art. 4 – Recupero risorse edilizia universitaria

€30.000.000 sono prelevati dalle assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 628, 629, 630 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo modalità definite con successivo Decreto del Ministro. Le relative somme sono versate dal Ministero all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 5 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005 e di docenti esterni all'ateneo

€ 10.000.000 vengono destinati a copertura, in regime di cofinanziamento e secondo il seguente ordine di priorità di:

- a) chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni fino a un importo massimo di € 3.000.000. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama";
- b) assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1 della medesima legge;
- c) assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non già in servizio nell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con esclusione di quelli già finanziati a valere sui piani straordinari ministeriali;
- d) trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Gli interventi di cofinanziamento di cui al presente articolo sono pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente, con esclusione delle chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n. 18 del 1.2.2005, n. 230 del 27.11.2009, n. 486 del 11.11.2011, n. 539 del 27.11.2012, n. 1060 del 23 dicembre 2013 e n. 975 del 29 dicembre 2014, per le quali il cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%. Con riferimento alle chiamate dirette, l'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già cofinanziate a valere sui Piani straordinari di cui all'articolo 10.

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2013 – 2015 o nel quadriennio 2012 – 2015, tenendo in ogni caso conto delle assunzioni in servizio fino alla data del 30 aprile 2016, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti Organico destinati all'assunzioni di Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta di cui alla lettera a), la cui assunzione dovrà avvenire entro cinque mesi dall'autorizzazione ministeriale e comunque non oltre l'inizio dell'anno accademico successivo, ogni università può formulare al Ministero entro il 22 settembre 2016 per via telematica, nell'ambito di una proposta unitaria di ateneo, i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta, indicando per ciascuno la qualifica proposta per l'inquadramento e il livello di cofinanziamento richiesto (rispettivamente 50% o 95% a seconda della tipologia di intervento). Per i restanti interventi di cofinanziamento, di cui alle lettere b), c), d), si fa riferimento alle prese di servizio effettive dell'anno 2016 rilevate nella procedura PROPER.

Qualora le proposte accolte di cui alla lettera a) superino le disponibilità di cui al presente articolo e fissando come criterio prioritario il cofinanziamento di almeno una proposta per ciascun ateneo richiedente, si procederà ad attribuire a ciascun ateneo un cofinanziamento massimo pari a quello risultante dal peso dell'ateneo rispetto all'entità del FFO 2016. Per le assunzioni di cui alle lettere b), c), d) gli importi di cofinanziamento saranno eventualmente rimodulati in modo lineare.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Nei casi di cessazione dei professori o dei ricercatori a tempo indeterminato nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 – Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”

€ 5.000.000 vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato “Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 7 – Consorzi interuniversitari

€33.250.000 sono destinati come importo massimo ai Consorzi interuniversitari sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1. Eventuali disponibilità non attribuite sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Art. 8 – Interventi a favore degli studenti

€6.500.000 sono destinati secondo i criteri riportati nell'allegato 2, di cui:

- a) **€6.000.000** per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
- b) **€500.000** per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

Art. 9 – Interventi specifici a favore dell'ANVUR

€1.300.000 sono destinati all'ANVUR ai sensi dell'art.12, comma 7 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione.

Art. 10 – Interventi previsti da disposizioni legislative

1. **€486.234.478** vengono destinati come di seguito indicato.

- a) **€ 6.000.000**, ai sensi dell'articolo 1, comma 206 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il finanziamento del Piano straordinario 2016 per la chiamata di Professori di I fascia secondo le modalità definite dal Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) n. 242 del 8 aprile 2016;
- b) **€ 47.000.000**, ai sensi dell'articolo 1, comma 247 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il finanziamento del Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78 e, con riferimento all'Università di Trento, dal Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016;
- c) **€171.748.716** per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativi al consolidamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate negli esercizi finanziari 2011 – 2012 - 2013.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

d) €5.000.000 per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1 comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015) sulla base delle modalità definite con il Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) 10 dicembre 2015, n. 924;

e) €251.135.762 destinati agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:

- € 135.435.762 per le Borse *post lauream*, di cui non più del 10% per assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 3, di cui:
 - a. € 128.435.762 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
 - b. € 7.000.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

Tali importi dovranno essere utilizzati per almeno il 60% dalle Università nell'ambito di percorsi che possano essere progressivamente adeguati alle finalità del PNR 2015 – 2017 con riferimento ai dottorati innovativi.

- € 59.200.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo i criteri definiti con il DM 29 dicembre 2014, n. 976, di cui almeno il 10% destinati alla mobilità internazionale dei dottorati innovativi nell'ambito di percorsi che possano essere progressivamente adeguati alle finalità del PNR 2015 – 2017;
- € 56.500.000, per la quota dell'anno 2016 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2016 – 2018, secondo quanto previsto dal relativo Decreto Ministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1- ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43;

f) €1.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale;

g) €3.500.000 ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca. L'integrazione verrà disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1/1/2016. Eventuali quote assegnate non utilizzate saranno utilizzate dagli Atenei per le finalità di cui alla lettera e) punto 1;

h) €850.000 ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 come contributo alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 212, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, la quota parte delle risorse di cui all'art. 1 comma 207, della stessa legge eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 e che confluisce nell'esercizio finanziario 2016 nel Fondo per il finanziamento ordinario viene destinata alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Art. 11 - Ulteriori interventi

€5.000.000 vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 30 settembre 2016; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università-proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

(Il presente decreto è stato trasmesso in data 7 luglio 2016 alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale di Bilancio per i rispettivi controlli preventivi e la registrazione).

Roma, 6 luglio 2016

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato 1 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Consorzi interuniversitari

1. Servizi a favore del sistema universitario = €31.250.000

SOGGETTO	SERVIZIO	IMPORTO
Consorzio Interuniversitario CINECA	Supercalcolo*	€9.500.000
	Contributo al funzionamento dei servizi messi a disposizione del MIUR e del sistema universitario*	€16.000.000
Consorzio ALMALAUREA	Messa a disposizione del MIUR delle banche dati relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative*	€750.000
Consortium GARR	Gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario*	€5.000.000
TOTALE		€31.250.000

*importi massimi soggetti a rendicontazione.

2. Consorzi Interuniversitari di Ricerca - Progetti competitivi = €2.000.000

Sono destinati al cofinanziamento di progetti di ricerca presentati dai consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, con esito positivo, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. I progetti devono essere presentati al Ministero entro il 30 novembre 2016. L'ammissione al finanziamento viene disposta con Decreto del Ministro tenendo conto della valutazione degli stessi progetti da parte dell'ANVUR. L'ANVUR, nella sua valutazione, dovrà tenere conto dei seguenti criteri: risultati raggiunti nella VQR 2011 – 2014, qualità del progetto di ricerca, dimensione del progetto con riferimento alla quantità di soggetti e/o atenei consorziati coinvolti, congruità del livello di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti terzi.

Allegato 2 - Criteri e indicatori per la ripartizione della Interventi a favore degli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 e degli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

Nell'ambito degli interventi sopra indicati, la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

1. €6.000.000 per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17. L'importo è ripartito tra le Università sulla base dei seguenti criteri:

- **66%** in relazione alla media dell'ultimo triennio del numero totale di studenti diversamente abili iscritti, rapportato al totale di tutte le Università;
- **34%** in funzione del rapporto speso/finanziato al 31 dicembre 2015, nel periodo 2013/2015, ed in proporzione al numero degli studenti iscritti, con esclusione di quelle Università che risultano avere speso una quota di risorse inferiore all'80% del totale finanziato nel periodo 2013/2015.

2. €500.000 per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

La ripartizione dell'importo complessivo tra gli atenei sarà effettuata in base alla media, relativa all'ultimo triennio, del numero totale di studenti con certificazione di disturbi specifici di apprendimento.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato 3 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post lauream

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2016 (XXXII ciclo), è preso in considerazione l'indicatore $A=R+X$, somma degli indicatori R e X della VQR 2004-2010, calcolato sul collegio del corso di dottorato. L'indicatore A è calcolato separatamente per ciascuna delle 16 aree definite nella VQR. Per il calcolo degli indicatori R e X la normalizzazione viene fatta utilizzando la media nazionale a livello di area di appartenenza dei membri del collegio. Ciascun corso di dottorato è assegnato a una delle 16 aree CUN-VQR sulla base dell'area principale di riferimento del corso di dottorato. L'indicatore finale utilizzato è ottenuto come somma pesata, con i pesi di area, del rapporto fra gli indicatori A calcolati per ciascun corso dell'Ateneo e la somma degli indicatori A di tutti i dottorati della medesima area. I pesi d'area sono proporzionali all'incidenza dei posti con borsa in ciascuna area.	40%
Grado di internazionalizzazione del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2015 (XXXI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere.	10%
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio – economico	Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2015 (XXXI ciclo).	10%
Attrattività del dottorato*	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2015 (XXXI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane diverse da quella sede del corso di dottorato.	20%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati negli anni 2015 (XXXI ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo.	20%

*criterio non applicato alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale: il relativo peso percentuale viene attribuito al criterio Grado di internazionalizzazione del dottorato

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore a quella disposta, ai sensi dell'art. 10, lett. c), punto 1, del DM 8 giugno 2015, n. 335, per l'anno 2015.